

AIUTI DI STATO

C 7/90 (N 336/89)

Germania

(91/C 180/05)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati e relativa ad aiuti che la Germania ha deciso di concedere nel quadro della direttiva B del programma regionale del Land Baden-Württemberg (programma ecologia) — Aiuto al riadattamento delle serre esistenti ai fini della tutela delle acque sotterranee

Con la lettera sotto riportata la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di chiudere la procedura.

«Con lettera del 16 novembre 1989, pervenuta il 21 novembre 1989, la Rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunità europee ha comunicato alla Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, l'istituzione dell'aiuto suddetto.

Informazioni complementari sono state trasmesse con lettera del 5 gennaio 1990, pervenuta l'8 febbraio 1990.

Con lettera del 19 aprile 1990, la Commissione ha informato le autorità tedesche in merito alla sua decisione di avviare nei confronti di detto aiuto la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato.

Con lettera del 19 settembre 1990, pervenuta il 21 settembre 1990, la Rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania ha comunicato alla Commissione le osservazioni delle autorità tedesche in merito a tale decisione della Commissione.

Nel caso di investimenti relativi a progetti concernenti la produzione agricola, realizzati ai fini della tutela dell'ambiente, la Commissione accetta in linea di massima aiuti nazionali entro il limite massimo del 35 % dei costi d'investimento. La Commissione autorizza tuttavia anche

tassi superiori qualora essi siano accompagnati da condizioni complementari per i beneficiari, nei termini di una riduzione della produttività e dell'impiego dei mezzi di produzione. Tali condizioni debbono garantire che gli eventuali danni arrecati all'ambiente siano quanto più possibile limitati.

Nella fattispecie la Commissione, sulla base delle informazioni complementari trasmesse con la lettera del 19 settembre 1990 sopraccitata, ha stabilito che la misura a favore della quale deve essere concesso l'aiuto, è di natura tale da permettere di evitare completamente la degradazione del suolo e delle acque sotterranee che potrebbe risultare dalla produzione in serra. Dal momento che a giudizio della Commissione questi effetti sono equivalenti ad una riduzione della produttività, nel caso in questione un tasso di aiuto più elevato appare giustificato.

Nella sua decisione, la Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che l'aiuto è concesso solo per investimenti nelle serre già esistenti e che si tratta di misure limitate nel tempo, da attuarsi solo sino alla fine del 1992.

Tenuto conto di questi nuovi elementi mi pregio di comunicarvi che la Commissione, a norma degli articoli 92 e 93 del trattato, non ha più alcuna obiezione da sollevare nei riguardi dell'aiuto sopramenzionato.»